

Senza nome

n. 197 del 17.07.2013 periodico (Parte Seconda)

Regione Emilia-Romagna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 GIUGNO 2013, N. 832
Modifica degli Allegati 1 e 15 della delibera dell'Assemblea Legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 - Parte seconda - Allegati

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell'edilizia, mediante la cui applicazione l'Unione Europea ha inteso promuovere il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nella Comunità, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni per quanto riguarda il clima degli ambienti interni e l'efficacia sotto il profilo dei costi;

Viste in particolare le disposizioni in essa contenute, che riguardano:

il quadro generale di una metodologia per il calcolo del rendimento energetico integrato degli edifici;

l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici di nuova costruzione;

l'applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti a importanti ristrutturazioni;

la certificazione energetica degli edifici;

l'ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento d'aria negli edifici, nonché una perizia del complesso degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici anni;

Considerato che la citata direttiva prevede che gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti soddisfino i requisiti minimi di rendimento energetico stabiliti, e che nella loro progettazione sia presa in considerazione l'opportunità di ricorrere a sistemi alternativi quali:

sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili, cogenerazione,

sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza (complesso di edifici/condomini), se disponibili,
pompe di calore, a certe condizioni;

Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" con il quale – coerentemente alla citata Direttiva Comunitaria – vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, ed in particolare le disposizioni in esso contenute, che definiscono:

la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;

l'applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;

i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici;

le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;

i criteri per garantire la qualificazione e l'indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;

la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore;

la promozione dell'uso razionale dell'energia anche attraverso

l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

Visti i successivi decreti attuativi emanati ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 6 del citato DLgs 192/05, ovvero:

- il DPR 2 aprile 2009 n. 59 con il quale vengono definiti i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, e sono indicate le relative metodologie di calcolo;

Senza nome

- il D.M. 26 giugno 2009, che riporta le linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, definendo altresì gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;

Considerato che in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e ai sensi della clausola di cedevolezza di cui all'art. 17 del citato DLgs 192/05 le norme contenute nei provvedimenti nazionali sopra citati si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma;

Considerato tuttavia che, al fine di garantire un'applicazione omogenea sull'intero territorio nazionale dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e del citato D.Lgs. 192/05, i medesimi provvedimenti nazionali prevedono che le Regioni e le Province autonome assicurino la coerenza dei propri provvedimenti con quelli statali;

Vista la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla "promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" mediante la quale viene stabilito un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, fissando obiettivi nazionali obbligatori per la quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia;

Considerato in particolare che tale direttiva prevede che:

nelle regolamentazioni e nei codici in materia di edilizia, gli Stati membri introducono misure appropriate al fine di aumentare la quota di qualsiasi tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio, anche tenendo conto di misure riguardanti incrementi dell'efficienza energetica, la cogenerazione e gli edifici a consumo di energia basso o nullo;

entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri impongono l'uso di livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, consentendo di raggiungere tali livelli minimi anche mediante il teleriscaldamento o il teleraffrescamento prodotti utilizzando una quota significativa di fonti di energia rinnovabile;

Visto il Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", pubblicato sulla G.U. in data 28/03/2011 ed entrato in vigore il giorno successivo;

Considerato che:

il citato Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 riporta specifiche disposizioni in materia di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione rilevante (art. 11 e Allegato III), misure di semplificazione e premialità volumetriche nel caso di edifici con prestazioni energetiche particolarmente elevate (art. 12), nonché alcune disposizioni in materia di certificazione energetica (art. 13);

tali disposizioni modificano ed integrano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e al successivo Decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;

Vista la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 marzo 2008, n. 156 di approvazione dell'"Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici", con la quale la Regione Emilia-Romagna ha proceduto, ai sensi del citato art. 17 del DLgs 192/05, al recepimento della citata Direttiva 2002/91/CE, in attuazione dell'art. 25 della Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 recante "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia" ed in coerenza con le linee di indirizzo del decreto legislativo 192/05 medesimo;

Senza nome

Considerato che con tale atto la Regione Emilia-Romagna ha provveduto a disciplinare, tra l'altro:

gli standard minimi di rendimento energetico degli edifici e degli impianti, ivi compresi gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione;

Le metodologie per la valutazione della prestazione energetica degli edifici ed impianti;

Le procedure per la certificazione energetica degli edifici;

Considerato altresì che il provvedimento contribuisce in modo significativo, grazie al suo impatto sulla progettazione e realizzazione degli edifici e dei sistemi urbani, al conseguimento degli obiettivi in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili definiti dal "Piano Energetico Regionale", approvato dall'Assemblea Legislativa con delibera n. 141 del 14 novembre 2007, e dal "Secondo Piano triennale di attuazione del Piano Energetico Regionale 2011-2013", approvato dall'Assemblea Legislativa con delibera n. 50 del 26 luglio 2011;

Considerato infine che a seguito dell'emanazione di provvedimenti normativi sovraordinati - con particolare riferimento ai citati DPR 59/09, D.M. 26/6/2009 e D.Lgs. 28/2011 - si è già provveduto ad aggiornare le disposizioni regionali in materia di rendimento energetico e di certificazione energetica degli edifici di cui alla parte seconda - Allegati della Delibera dell'Assemblea Legislativa n. 156/2008, in particolare con:

- deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2010, n. 1362;

- deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2011, n. 1366;

Vista la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia, che abroga la citata Direttiva 2002/91/CE e ne riformula contenuti e disposizioni relativamente a:

definizione di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;

applicazione di più performanti requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici di nuova costruzione nonché per gli edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti;

formulazione di piani nazionali destinati ad aumentare il numero di "edifici a energia quasi zero" fino ad arrivare entro il 31 dicembre 2020 a che tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero (dal 31 dicembre 2018 per gli edifici pubblici);

certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;

ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria negli edifici;

i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione;

Considerato che:

- è attualmente in corso l'iter di recepimento della citata Direttiva 2010/31/UE, cui seguiranno i relativi provvedimenti attuativi che modificheranno significativamente l'attuale contesto normativo nazionale in materia;

- per garantire la coerenza della normativa regionale in materia di rendimento energetico e di certificazione energetica degli edifici con l'evoluzione del quadro normativo comunitario e nazionale derivante da tale recepimento sarà necessario procedere nel prossimo futuro ad una revisione organica e sistematica della normativa regionale in materia, ovvero della citata deliberazione dell'Assemblea Legislativa 4 marzo 2008, n. 156 e dei relativi Allegati.

Visti il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011 recante "Integrazioni al D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20, di attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione", ed il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 5 settembre 2011 recante "Definizione del nuovo regime di sostegno per la cogenerazione ad alto rendimento";

Considerato che la disciplina regionale in materia di efficienza energetica
3
Saggi na p

Senza nome

degli edifici di cui alla citata deliberazione dell'Assemblea Legislativa 4 marzo 2008 n. 156 prevede la possibilità di impiegare unità di mini e micro - cogenerazione dotate di specifiche caratteristiche di efficienza energetica per soddisfare i requisiti di integrazione degli impianti degli edifici ai sensi del DLgs 28/2011 di cui ai punti 21 e 22 dell'Allegato 2 della medesima DAL 156/08;

Valutato che l'emanazione dei citati Decreti Ministeriali del 4 agosto 2011 e del 5 settembre 2011 rendono opportuno un aggiornamento dell'Allegato 15 della citata deliberazione dell'Assemblea Legislativa 4 marzo 2008 n. 156, con particolare riferimento alle caratteristiche di efficienza energetica richieste alle unità di mini e micro - cogenerazione per essere utilizzate con le finalità di cui ai requisiti previsti ai punti 21 e 22 dell'Allegato 2 del medesimo Atto;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 novembre 2012 con il quale viene apportata "Modifica dell'allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell'edilizia";

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 novembre 2012 con il quale viene apportata "Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";

Valutato che l'emanazione dei citati Decreti Ministeriali del 22 novembre 2012 e gli obblighi di adeguamento delle norme regionali ivi riportati rendono necessario un aggiornamento dell'Allegato 1 della citata deliberazione dell'Assemblea Legislativa 4 marzo 2008 n. 156, nelle more di una sua più organica e sistematica revisione conseguente al recepimento della citata Direttiva 2010/31/UE;

Considerato che la portata e l'estensione delle modifiche richieste rendono opportuna, per chiarezza espositiva e necessità di coordinamento tra le diverse parti, l'adozione di un nuovo testo rivisto degli Allegati 1 e 15 della D.A.L. n.156/08;

Richiamati i punti 3.3 e 3.4 - secondo comma delle disposizioni generali della citata D.A.L. n. 156/08 che assegnano alla Giunta la competenza a modificare, sentita la Commissione assembleare competente, gli allegati alla stessa in relazione allo sviluppo tecnico-scientifico ed in conformità all'evoluzione del quadro normativo regionale, nazionale e comunitario, indicando agli operatori le date previste per la modifica delle norme vigenti e per ulteriori miglioramenti dei requisiti minimi di prestazione energetica regionale degli edifici;

Vista l'informativa realizzata dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 28 maggio 2013;

Sentita la competente Commissione Assembleare "Territorio, Ambiente, Mobilità" che ha espresso parere favorevole nella seduta del 6 giugno 2013;

Sentito il Tavolo Tecnico per l'accredito di cui alla DGR 1050/08 e s.m.i., che si è espresso favorevolmente alla modifica degli Allegati 1 e 15 della DAL 156/08 nella seduta del 31 gennaio 2013, formulando al tresì specifici che proposte di cui si è tenuto conto nella redazione finale delle modifiche;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Piano energetico, Sviluppo sostenibile, Economia verde e Autorizzazione unica integrata;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per quanto espresso in premessa

1) di approvare la modifica agli Allegati 1 e 15 della Deliberazione di Assemblea Legislativa n. 156 del 4 marzo 2008 - Parte seconda - Allegati, il cui testo attualmente in vigore viene integralmente sostituito con quello riportato nell'Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Senza nome

2) di prevedere l'entrata in vigore della presente deliberazione dopo la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.